



REGOLAMENTO

**Trattamenti normativi e di indennità economiche
per i Dirigenti eletti nelle Segreterie
a tutti i livelli della Organizzazione**

CISL SCUOLA

PIEMONTE

INDICE

Preambolo

Art. 1 - Il Dirigente elettivo

Art. 2 - Trattamento economico indennitario

Art. 3 - Indennità ordinaria

Art. 4 - Aspettativa sindacale non retribuita

Art. 5 - Aspettativa sindacale retribuita

Art. 6 - Rimborso spese viaggio, vitto e alloggio

Art. 7 - Utilizzo auto dell'organizzazione

Art. 8 - Rimborsi spese per trasferimento

Art. 9 - Rimborsi spese per incarichi nazionali

Art. 10 – Trattamento di mobilità

Art. 11 – Trattamento di fine mandato

Art. 12 - Polizza assicurative

Art. 13 Indennità di cessazione dalla carica

Art. 14 - Previdenza complementare

Art. 15 - Incarichi di Rappresentanza

Art. 16 - Trattamento per presidenze – Responsabili enti collaterali, associazioni promosse
e società partecipate dalla Cisl Scuola e similari

Art. 17 - Vigenza contrattuale

Art. 18 Violazioni e sanzioni.

Allegato 1, 2,3

Tabella Retributiva

PREAMBOLO

Al fine di disciplinare il rapporto economico/indennitario e normativo dei dirigenti - anche se legati da vincolo di “dipendenza” - che siano stati eletti all’interno delle Segreterie costituite presso tutti i livelli della Federazione, viene emanato il presente regolamento con le disposizioni che seguono.

Le strutture di ogni livello sono tenute al rispetto del presente regolamento che deve essere recepito attraverso una deliberazione dei Comitati Esecutivi. Fino a tale adempimento il Regolamento non può essere invocato e applicato né dalle strutture né dai singoli dirigenti.

I trattamenti normativi ed economici indennitari di cui al presente regolamento rappresentano i riferimenti massimi del compenso ordinario o indennità di mancato guadagno o indennità integrativa di carica e come tali non potranno essere superati.

I Comitati Esecutivi della Federazione nazionale CISL Scuola, delle Federazioni Regionali e Territoriali della Cisl Scuola dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento ed avranno funzione di riferimento massimo per tutte le Strutture regionali-interregionali e Territoriali

E’ fatto obbligo a ciascuna Federazione Regionale, Interregionale, Territoriale di trasmettere alla Federazione Nazionale, entro 30 giorni dalla data di approvazione, copia del regolamento approvato dal proprio Comitato Esecutivo e accompagnato dal parere del collegio dei sindaci.

Il presente regolamento è vincolante per tutte le strutture CISL Scuola ad ogni livello.

Le Segreterie, nella loro collegialità, sono responsabili dell’applicazione del regolamento della propria struttura.

Le Segreterie sono altresì tenute al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR -TFM e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inadempimento, in base alle norme di legge vigenti.

Tutti i regolamenti a qualsiasi livello sono soggetti alla inderogabile condizione di permanente compatibilità con la reale disponibilità di bilancio, che deve essere attestata annualmente dal Collegio Sindacale anche con riferimento al contenimento dei costi complessivi per lavoro dipendente, assimilato, occasionale, accessorio (compensi, oneri previdenziali, accantonamenti) il cui limite non può mai superare il 60% delle entrate.

Il presente regolamento rappresenta il riferimento massimo per i trattamenti normativi ed economici indennitari anche per le Associazioni, gli Enti collaterali, le Società promosse/partecipate dalla Federazione e similari.

In tale ottica, ed al fine di garantirne la piena applicabilità della normativa statutaria e re-

golamentare, gli organismi statutari e regolamentari competenti dei soggetti giuridici sopra riferiti dovranno provvedere alla approvazione del proprio regolamento per gli amministratori e/o la presidenza e/o Dirigenti, che avranno funzione di riferimento massimo per tutte le strutture regionali e territoriali.

E' fatto obbligo a ciascun soggetto sopra riferito di inviare copia del regolamento approvato, alla Federazione Nazionale entro 30 giorni dalla data di approvazione corredata dal parere del Collegio dei Sindaci.

I componenti dei CdA degli Enti e delle Associazioni delle Società promosse/partecipate dalla Federazione e similari, nonché gli Amministratori unici e i componenti dei collegi sindacali, sono responsabili dell'applicazione del regolamento della propria struttura.

Questi ultimi, sono altresì tenuti al puntuale assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali, nonché afferenti al TFR e alla Previdenza Complementare, rispondendo nel caso di loro inadempimento, in base alle norme di legge vigenti.

Gravi inadempienze nell'applicazione del regolamento causano la decadenza dall'incarico.

ART. 1 – IL DIRIGENTE ELETTIVO

I dirigenti elettivi della Cisl, componenti delle Segreterie, hanno la rappresentanza politica del Sindacato basata sulla fiducia dei Consigli.

L'assunzione e lo svolgimento dell'incarico di dirigente elettivo costituisce e rappresenta la libera espressione del rapporto associativo che lega l'eletto all'Organizzazione.

L'assunzione dell'incarico di dirigente elettivo non comporta costituzione di rapporto di lavoro subordinato tra l'Organizzazione e l'eletto, salva diversa pattuizione da far valere per iscritto tra le parti.

I dirigenti della Cisl che vengono eletti negli organismi hanno facoltà di richiedere l'aspettativa sindacale per il periodo di esercizio del mandato.

Con la cessazione del mandato elettivo sindacale decade ogni rapporto normativo ed economico indennitario legato all'incarico e disciplinato dal regolamento. Qualora il dirigente, per qualsiasi motivo, cessi l'incarico elettivo ricoperto e ne assuma uno diverso, sia esso di natura elettiva o meno, al medesimo spetterà il trattamento economico indennitario previsto per la nuova posizione ricoperta nella struttura dell'organizzazione.

Al momento dell'inserimento nelle nuove funzioni - che non costituiscono, un demansionamento, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato - il dirigente si impegna ad accettare esplicitamente il nuovo trattamento normativo ed economico indennitario (Tab.1)

L'adesione associativa avviene attraverso la sottoscrizione della delega per consentire la ritenuta prevista da effettuarsi sull'indennità ordinaria mensile.

Ai dirigenti in aspettativa retribuita, le trattenute per il contributo sindacale dovranno essere effettuate dall'Ente di appartenenza e per la quota indennitaria dalla Struttura in cui il

Dirigente opera.

Per i dirigenti nazionali e regionali-interregionali la trattenuta sindacale, sarà attribuita alle strutture sindacali territoriali della categoria in cui il soggetto è iscritto.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITARIO

E' previsto apposito trattamento economico indennitario per l'indennità di mancato guadagno o indennità di carica da erogare al dirigente per lo svolgimento dell'incarico elettivo assunto.

Il presente regolamento indica e disciplina le singole componenti dell'indennità economica di cui al comma precedente.

ART. 3 - INDENNITÀ ORDINARIA

Il riferimento massimo dell'indennità di mancato guadagno o indennità di carica mensile - lorda previdenziale - per massimo 14 mensilità, spettante al dirigente per lo svolgimento dell'incarico elettivo assunto è stabilito nella tabella 1 allegata al presente regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 4 – ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA

Al dirigente (proveniente sia dal settore privato che da quello pubblico) con incarichi elettivi in aspettativa sindacale non retribuita va corrisposta una indennità di mancato guadagno pari a quanto previsto dal livello retributivo afferente alla carica ricoperta, depurata dalle ritenute previdenziali ed assistenziali altrimenti applicabili.

L'indennità complessiva non può comunque essere inferiore al trattamento economico precedentemente goduto.

Al dirigente in aspettativa non retribuita è riconosciuto un trattamento assimilato a quello di lavoro dipendente ai soli fini del trattamento economico.

Al dirigente eletto, in aspettativa sindacale non retribuita potrà essere versata, in relazione alla situazione economica e finanziaria della struttura e con deliberazione della Segreteria una contribuzione aggiuntiva sulla eventuale differenza tra la indennità complessiva corrisposta per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (D.L. 564/06, art. 5).

Al dirigente in aspettativa sindacale non retribuita verrà altresì assicurata al momento della cessazione dal mandato, una indennità calcolata sulla integrazione secondo le modalità previste dal 1° comma dell'art.11.

Il dirigente sindacale in aspettativa non retribuita con riferimento alla Legge 300/70 deve riconfermare, ogni anno, la richiesta di aspettativa.

ART. 5 – ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA

I dirigenti eletti, in aspettativa sindacale retribuita dovranno presentare idonea documentazione (730/Unico quadro C – redditi da lavoro dipendente) e potranno percepire una indennità integrativa pari alla differenza tra lo stipendio percepito e l'importo dell'indennità prevista dal regolamento deliberato da ciascuna struttura per l'incarico ricoperto (Tab.1).

La eventuale contribuzione aggiuntiva potrà essere versata, in relazione alla situazione economica e finanziaria della struttura sulla differenza tra la retribuzione di provenienza e l'indennità di riferimento (D.L. 564/96, art. 6).

Anche al dirigente eletto, in aspettativa sindacale retribuita, alla fine del mandato verrà assicurato il TFM per la parte di integrazione riconosciuta (vedi Art.11 comma 1).

Qualora i dirigenti eletti, in aspettativa sindacale retribuita godessero già di una retribuzione pari o superiore a quella prevista in Cisl per la carica ricoperta, ma in conseguenza della aspettativa sindacale vengano a perdere elementi salariali accessori che dovranno essere in ogni caso documentati, può essere corrisposta loro una indennità, con deliberazione della Segreteria, fino ad un massimo del 20% della indennità prevista, per la carica, dalla tabella allegata.

ART. 6 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO

Ai dirigenti con incarichi elettivi che per ragioni attinenti alle proprie funzioni debbano usufruire dei viaggi, viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute, sulla base di quanto previsto nell'allegato 1, del presente regolamento, e in base a specifica delibera di segreteria in relazione ai diversi casi e al rispetto degli equilibri di bilancio.

ART. 7 - UTILIZZO AUTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento dell'attività sindacale la struttura, laddove ve ne siano i presupposti di convenienza economica per la struttura stessa, metterà a disposizione del dirigente, previa delibera della Segreteria, un'auto di proprietà della struttura ovvero detenuta con contratto di noleggio a lungo termine intestato e sottoscritto dalla struttura, concedendo l'utilizzo dell'auto anche per uso personale.

L'uso personale dell'autovettura costituirà fringe benefit il cui valore è determinato sulla base delle normative vigenti ed assoggettato ad imposizione fiscale e previdenziale.

L'auto da mettere a disposizione per l'attività sindacale dovrà essere di media cilindrata, di costo medio.

ART. 8 - RIMBORSI PER TRASFERIMENTO

a) In caso di trasferimento da una struttura ad un'altra per incarichi di Segreteria Nazionale qualora i suddetti dirigenti non risiedano nella stessa sede nazionale, potranno usufruire di foresterie messe a disposizione della struttura nazionale.

b) in caso di trasferimento da una struttura ad un'altra – di livello diverso da quello nazionale - per incarichi di Segreteria, le maggiori spese di pendolarismo derivanti ai diri-

genti che alla data delle elezioni risiedano in località diversa da quella in cui ha sede la struttura presso la quale devono operare, verrà riconosciuto l'abbonamento mensile ai mezzi di trasporto o, qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo del proprio mezzo, un rimborso mensile forfettizzato definito dalla Segreteria della struttura interessata entrambi da inserire in busta paga con modalità rispettose delle norme vigenti.

ART. 9 – RIMBORSI PER INCARICHI NAZIONALI

Al fine di garantire una presenza continuativa funzionale e di rappresentanza, i dirigenti chiamati a ricoprire incarichi nazionali hanno diritto al biglietto di andata e ritorno settimanale dalla propria residenza alla Sede Nazionale.

ART. 10 – TRATTAMENTO PER MOBILITÀ

Con riferimento all'art.1 del presente regolamento, il passaggio da una struttura all'altra comporta la ridefinizione di ogni rapporto economico con riferimento al regolamento deliberato ed in uso nella nuova struttura.

ART. 11 - TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

In occasione della cessazione della carica elettiva, il dirigente riceverà un trattamento di fine mandato (TFM).

La richiesta e la corresponsione delle anticipazioni sul trattamento di fine mandato sono regolate dalla disciplina di cui alla legge 297/82 (TFR) in quanto applicabile e da quella approvata dagli Organi Confederali.

Tale indennità coincide con il TFR e pertanto si intende sostitutiva dello stesso.

ART. 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

Le strutture a qualsiasi livello potranno attivare delle polizze per i propri dirigenti eletti nelle Segreterie a copertura del rischio morte.

L'entità delle polizze deve essere omogenea per tutti i soggetti interessati e deve essere formalizzata da una specifica delibera della Segreteria della struttura.

Le strutture a qualsiasi livello dovranno attivare polizze per i propri dirigenti eletti a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Ciascuna struttura è tenuta a provvedere all'attivazione di polizze cumulative infortuni e di assistenza sanitaria, secondo i deliberati confederali e della federazione nazionale.

ART. 13 – INDENNITÀ DI CESSAZIONE DALLA CARICA

Alla cessazione della carica elettiva, di almeno 4 anni di ininterrotta durata, a cui fa seguito la cessazione del rapporto economico indennitario con l'organizzazione, qualora l'ex

dirigente non abbia instaurato un nuovo rapporto di lavoro o collaborazione, potrà essere corrisposta, in relazione alle condizioni economiche e finanziarie della struttura, una indennità di cessazione della carica. Tale indennità, finalizzata a favorire il percorso di reinserimento dell'ex dirigente, sarà di massimo 6 mensilità e sarà legata ai mesi di effettiva disoccupazione.

Nulla spetterà al dirigente eletto che venga trasferito da una struttura Cisl ad altra (orizzontale e/o verticale) con continuità di reddito, oppure venga posto in stato di quiescenza, oppure assuma incarichi istituzionali e/o politici, oppure rientri nel proprio posto di lavoro preesistente al mandato elettivo.

ART. 14 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I dirigenti dipendenti, in aspettativa non retribuita legge 300/70, in aspettativa retribuita con integrazione D.L.564/96, limitatamente all'indennità corrisposta dalla Confederazione, salvo diversa opportunità prevista nei regolamenti di Federazione nazionale, hanno facoltà di iscriversi al "Fondo Pensioni Cisl", iscritto con N. 1164 all'Albo dei Fondi Pensione Sezione Speciale I – Fondi Preesistenti, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema previdenziale obbligatorio.

L'adesione al Fondo Pensioni Cisl può essere realizzata mediante il solo conferimento del TFR maturando, ovvero mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.

In tale circostanza la contribuzione, a decorrere dalla data di adesione, a favore dell'aderente al Fondo Pensioni Cisl, sarà ripartita secondo le regole che seguono:

Per i lavoratori con prima iscrizione alla Previdenza obbligatoria precedente al 29.4.1993 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile pari al computo del TFR, a carico della Confederazione;

una quota di TFR maturando, pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR ferma restando - su base volontaria - la facoltà di destinare al Fondo Pensione l'intero TFR maturando.

Per i lavoratori con prima iscrizione alla Previdenza obbligatoria successiva al 28.4.1993 una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, a carico del lavoratore;

una contribuzione pari al 2% della retribuzione utile pari al computo del TFR, a carico della Confederazione;

intero TFR maturando dal momento dell'adesione al Fondo Pensioni Cisl.

Ferme restando le predette misure minime, il lavoratore può determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico così come è data facoltà alla Confederazione Nazionale di prevedere misure in incremento rispetto a quelle indicate.

La contribuzione a carico del lavoratore viene trattenuta mensilmente unitamente al contributo a carico del datore di lavoro ed al TFR e versata trimestralmente al Fondo.

La misura della contribuzione prescelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo.

L'adesione tramite il solo conferimento del TFR maturando, senza il versamento della contribuzione a carico del lavoratore, non comporta alcun obbligo di contribuzione a carico della confederazione.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, aderiscono al fondo pensione anche i lavoratori che non esprimano, nei termini indicati dal medesimo articolo, alcuna volontà circa la destinazione del proprio TFR maturando.

L'obbligo contributivo e di devoluzione del TFR, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalla Cisl solo ed esclusivamente nei confronti degli operatori iscritti al Fondo Pensioni Cisl.

Per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dallo Statuto del Fondo Pensioni Cisl.

ART. 15 - INCARICHI DI RAPPRESENTANZA

I dirigenti con incarichi elettivi che, per designazione delle strutture, orizzontali e/o verticali, della Cisl a qualsiasi livello o su nomina con scelta tra una terna di nominativi presentati dalle Organizzazioni Sindacali, abbiano a ricoprire incarichi di rappresentanza, quali componenti di organi collegiali in enti, enti bilaterali, associazioni, società, ovvero in commissioni istituzionali, fondi previdenziali e similari per i quali sia prevista la corresponsione di un compenso e/o gettoni di presenza, sono tenuti a far versare direttamente, alla struttura designante, il relativo importo. A tal fine, sia il dirigente che la struttura sindacale designante consegneranno all'Ente esterno/società/associazione e similare, che firmerà copia per ricevuta, le apposite dichiarazioni previste nell'allegato 2 al presente regolamento.

Qualora, in relazione all'espletamento del mandato per le funzioni di rappresentanza, seguissero a carico dei dirigenti provvedimenti emanati dalla autorità giudiziaria e/o da altra autorità amministrativa gli eventuali oneri patrimoniali conseguenti (compresa l'assistenza legale in giudizio) saranno integralmente assunti dalla struttura, eccettuati i casi in cui i comportamenti siano ascrivibili a dolo e/o colpa grave del dirigente stesso, nonché qualora i provvedimenti assunti e/o i procedimenti instaurati dipendano da condotte rientranti negli interessi e comportamenti privati.

Il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, qualora non previsto dagli Enti medesimi, sarà a carico della struttura che nomina.

La struttura designante stipulerà apposita assicurazione a copertura dei rischi connessi all'incarico assunto dal dirigente.

ART. 16 – TRATTAMENTO PER PRESIDENZE- RESPONSABILI ENTI COLLATERALI, ASSOCIAZIONI PROMOSSE E SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA CISL FP E SIMILARI

E' competenza delle Segreterie ai vari livelli individuare, in coerenza con il presente regolamento, il trattamento economico relativo ai Presidenti, ai componenti dei consigli di Presidenza e agli Amministratori Unici degli Enti collaterali e delle Associazioni promosse dalla Cisl Scuola, nonché delle Società da quest'ultima partecipate.

Ogni Ente, Associazione e Società dovrà dotarsi di proprio regolamento assumendo quale parametro esclusivo il presente regolamento e prevedendo indennità e/o trattamenti economici indennitari che non possono in ogni caso oltrepassare i limiti previsti dalle tabelle allegate.

ART. 17 - VIGENZA CONTRATTUALE

Il presente regolamento ha vigenza dal 10.9.2015.

Ciascuna struttura, dovrà provvedere con deliberazione del Comitato Esecutivo, ad assumere integralmente la parte normativa del presente regolamento per quanto riguarda la tabella di riferimento economico indennitario ogni struttura, sulla base della propria compatibilità di bilancio, dovrà definire la propria tabella di riferimento purchè i limiti massimi non superino i parametri definiti dal presente regolamento (Tab.1). In via transitoria è stabilito che la prima approvazione delle norme previste dal presente regolamento, da parte dei Comitati Esecutivi di ciascuna struttura e la relativa applicazione dovranno avvenire entro il 30 settembre 2015

Art.18 – VIOLAZIONI E SANZIONI

Il mancato rispetto e/o la mancata applicazione del presente regolamento relativo ai trattamenti normativi e massimi economici indennitari si configura come grave violazione delle regole associative e come tale, le relative inadempienze saranno sanzionate, secondo quanto previsto dalle norme statutarie (art.39 e 40) e relative norme regolamentari.

Gravi inadempienze all'applicazione del regolamento causano la decadenza dall'incarico.

REGOLAMENTO ECONOMICO - APPENDICE

28/1/2016 (Segreteria) – da approvare al Cons. Generale 2 maggio 2016

- 1) Le integrazioni stipendiali relative alle indennità economiche in vigore per i Dirigenti in carica sono quelle previste dal Regolamento approvato dalla CISL Scuola nazionale il 10/9/15 e recepite dall'Esecutivo CISL Scuola Piemonte il 24/9/15, con le limitazioni previste dall'allegato 1 al presente documento.
- 2) Ai Dirigenti a carico della CISL Scuola Piemonte in aspettativa retribuita non è erogato alcun trattamento di TFR/TFM relativi alla quota di indennità di carica, pertanto la CISL Scuola Piemonte non provvede all'accantonamento del TFR/TFM per l'integrazione stipendiale erogata per i componenti della Segreteria Regionale e per i Coordinatori e vice Coordinatori FP indicati nelle delibere del Consiglio Generale.
Gli accantonamenti sono previsti solo per l'indennità di mancato guadagno, corrisposta per i dirigenti che eventualmente si trovino in aspettativa non retribuita, e non riguardano la parte di integrazione per indennità di carica.
- 3) Sede di servizio: la sede di servizio per i Dirigenti Sindacali in esonero per conto della CISL Scuola Piemonte è la struttura Regionale, con sede a Torino; per i Dirigenti in esonero per conto di strutture diverse dal Regionale, è la sede della struttura territoriale stessa: per i Dirigenti non in esonero è la sede di residenza.
Ai dirigenti la cui sede di residenza è collocata fuori comune è riconosciuto a richiesta, e dietro presentazione di idonea documentazione, il fringe-benefit "casa-lavoro" nei limiti del costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici. Pertanto tale benefit risulterà in busta paga con la relativa tassazione a carico del dipendente.
- 4) La struttura regionale non è dotata di foresteria, pertanto i dirigenti che risiedono fuori dal comune di servizio, che per impegni legati al mandato si trovino ancora nel comune di servizio oltre le ore 18,30 e quindi con difficoltà a raggiungere la propria residenza o debbano essere presenti nel comune di servizio prima delle ore 9, hanno facoltà di pernottare in strutture alberghiere a carico dell'organizzazione secondo i limiti previsti dal regolamento economico vigente.
- 5) In occasione delle riunioni regionali degli organismi statuari è previsto il pasto per i partecipanti alla riunione medesima in ristoranti convenzionati, tali costi possono essere coperti o da ricevute complessive a carico della struttura regionale o da buoni pasto. Le spese sono imputate alla voce di bilancio "spese dirette per vitto e alloggio".
- 6) I componenti di segreteria, i responsabili di coordinamenti o dipartimenti, i componenti del consiglio regionale, anche qualora ricoprano incarichi territoriali, ricevono rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio, e il rimborso km in caso di uso del mezzo proprio, per gli spostamenti, fuori dal proprio territorio verso altri territori o altre regioni, per attività connesse all'incarico affidato dalla CISL Scuola Piemonte. Tali rimborsi possono essere o direttamente a carico della struttura regionale o a carico della struttura territoriale che riceverà un'erogazione dalla struttura regionale imputabile alla voce di bilancio "contributi a strutture" a risarcimento delle spese sostenute. Le Segreterie Territoriali, qualora abbiano provveduto alla liquidazione del rimborso, si

assumono direttamente la responsabilità dei controlli di regolarità secondo i vigenti regolamenti, e provvedono a richiedere la relativa erogazione nell'ambito dell'E.F. di competenza, dimostrando attraverso copie fotostatiche delle pezze giustificative le spese sostenute. Indicativamente tali rimborsi sono erogati bimestralmente e comunque solo a seguito di richiesta scritta della struttura territoriale.

- 7) La struttura Regionale acquista voucher, tessere e abbonamenti per il parcheggio o per l'utilizzo dei mezzi pubblici che possono essere utilizzati dai dirigenti e dagli operatori per spostamenti sia all'interno dell'area metropolitana che all'esterno, e vengono imputati alla voce di bilancio "spese dirette di locomozione" o generalmente alle "spese di funzionamento"
- 8) La struttura regionale provvede, laddove è possibile, al pagamento diretto con bonifico, assegno o carta di credito di tutte le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dai componenti degli organismi statutari che operano per conto e su mandato della struttura regionale.
- 9) La CISL Scuola Piemonte acquista o noleggia apparecchiature elettroniche (smartphone, tablet e PC portatili) e attiva abbonamenti telefonici per i componenti del gruppo dirigente o in convenzione con altre strutture CISL. Le apparecchiature e i numeri di telefono sono oggetto di affidamento e di stipula di convenzioni.
- 10) Non sono ammessi rimborsi di tipo cosiddetto forfetario per utilizzo del telefono personale o per altre spese non documentate. L'uso del cellulare dell'Organizzazione dovrà prevedere un rimborso da parte del possessore alla cassa della Segreteria pari al **5%** delle spese del traffico voce, del traffico dati e del noleggio delle apparecchiature, indicato nella relativa bolletta.
- 11) I Coordinatori e vice Coordinatori FP e DS operano, come previsto dal regolamento organizzativo, a carico e per conto della struttura regionale. Le spese, anche per attività di competenza dei territori, sono quindi rimborsate dalla CISL Scuola Piemonte.
- 12) Le assicurazioni per i Dirigenti e per gli Operatori Regionali sono coperte a carico del Bilancio Regionale con comunicazione annuale dei nominativi alla CISL SCUOLA NAZIONALE
- 13) E' prevista la possibilità di attivare, attraverso delibere di segreteria, contratti di collaborazione nei confronti di soggetti cui siano affidate competenze specifiche e che non ricoprano il ruolo di dirigente sindacale.
- 14) E' prevista la possibilità di avvalersi di collaborazioni riconosciute attraverso l'istituto della prestazione occasionale.
In tali circostanze sono erogabili anche i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio, e il rimborso km in caso di uso del mezzo proprio.
- 15) E' prevista la possibilità di avvalersi di collaborazioni volontarie gratuite, secondo le regole previste dal paragrafo 9 del Vademecum CISL. In tali circostanze sono erogabili anche i rimborsi a piè di lista delle spese sostenute per trasporto, vitto e alloggio, e il rimborso km in caso di uso del mezzo proprio.
- 16) Coloro che partecipano ad attività regionali, non su esplicito mandato della Segreteria Regionale, ma in rappresentanza della propria struttura territoriale (RSU, RSA, iscritti), sono a carico delle strutture territoriali di provenienza.

- 17)Le attività a carattere regionale, gestite in collaborazione con una e più strutture territoriali, possono essere sostenute attraverso cofinanziamenti, oggetto di appositi accordi, da parte di tutti i soggetti coinvolti.
- 18)La segreteria regionale è direttamente responsabile delle scelte di investimento del proprio bilancio; i segretari regionali e i coordinatori in servizio presso la CISL Scuola Piemonte, sono preventivamente autorizzati ad effettuare le spese relative a spostamenti, vitto e alloggio sostenute nell'assolvimento del proprio mandato; per acquisti relativi a strumentazione e documentazione è previsto un limite di spesa di 200 €, previa autorizzazione del Segretario Generale; per investimenti superiori è necessaria la delibera della Segreteria.
- 19)Il Conto Corrente della CISL Scuola Regionale del Piemonte, depositato presso un istituto bancario con funzioni di istituto cassiere, scelto per le condizioni e i servizi proposti, può avere una gestione on line.
A tale scopo si autorizzano il Segretario Generale e il Segretario Amministrativo pro tempore ad operare a firme disgiunte e a dotarsi di tutti gli strumenti necessari per velocizzare le operazioni (Carte di credito, bancomat, libretti degli assegni e token).
- 20)I Dirigenti Sindacali che prestano servizio presso la CISL SCUOLA PIEMONTE, se non sono titolari di firma sul conto corrente, possono essere dotati di carta di credito prepagata per provvedere alle spese effettuate in nome e per conto dell'organizzazione, come previste dal presente regolamento.
- 21)La Cassa contanti è gestita presso la sede, anche eventualmente con modalità di anticipo di cassa ai singoli dirigenti.

TABELLA DIRIGENTI CISL SCUOLA PIEMONTE

All 1 all'APPENDICE

NOME	PROFILO E CLASSE STIP	DIFFERENZA STIPENDIALE	INTEGRAZION E MENSILE EFFETTIVA SU 14 MENSILITA'	INDENNITA' DI CARICA SEGR GEN DA REGOLAMENTO LIVELLO 8 30% SU 14 MENSILITA	TOTALE ANNUALE SPETTANTE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	INTEGRAZIONE ANNUALE SU 12 MENS IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA	INDENNITA' EFFETTIVA ANNUALE IN APPLICAZ DELLA DELIBERA 5 %	TOTALE (INTEGR SU 12 + INDENN SU 12)	MENSILE FINALE	PROPOSTA DELLA SEGRETERIA ARROTONDAME NTO
PENNA MARIA GRAZIA	DSGA – 21	246,99	3457,86	11839,296	15297,156	2963,88	1691,328	4655,208	387,934	380
COLOMBO ANDREA	DOC 1 GRADO 28	279,01	3906,14	0	3906,14	3348,12	0	3348,12	279,01	190
COTEVINO ROSA MARIA	DOC ELEM – 27	501,37	7019,18	0	7019,18		0	6016,44	501,37	0

**TABELLA QUADRI
REGOLAMENTO
APPROVATO DALLA CISL
SCUOLA 31/5/2016**

	STIP LORDO	OPERATORE POLITICO LIVELLO E (Q) 1	APPLICAZIONE ART. 38: INDENNITA' DI FUNZIONE 20%	TOTALE MENSILE SPETTANTE	PROPOSTA DELLA SEGRETERIA ARROTONDAME NTO
AGHEMO CLAUDIO	2446	2821	564,2	939,2	380
TORRENTE GIAN MARCO	2519	2821	564,2	866,2	380